

**COMUNE DI CODOGNE'**  
(Provincia di Treviso)  
**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE**  
**ED IL FUNZIONAMENTO DELLE**  
**"COMMISSIONI COMUNALI"**

**Art. 1 (Istituzione e competenze)**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, l'istituzione ed il funzionamento delle "Commissioni Comunali".
2. Le Commissioni comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
3. Per l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale statuto e regolamenti comunali è competente il Consiglio comunale che provvede con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Sono istituite dalla giunta Comunale le seguenti commissioni:
  - urbanistica, lavori pubblici e ambiente;
  - attività culturali;
  - politiche sociali.

**Art. 2 (Composizione, nomina e durata)**

1. Ciascuna Commissione è composta da sette cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e svolgeranno l'incarico gratuitamente. La Commissione statuto e regolamenti dovrà avere al suo interno almeno 2 consiglieri comunali in rappresentanza della maggioranza e della minoranza. I membri di ciascuna Commissione devono possedere propensione e disponibilità all'approfondimento rispettivamente delle materie giuridiche, urbanistica, contrattualistica pubblica e ambientale, attività culturale e sociale.
3. I componenti vengono nominati con deliberazione del Consiglio Comunale per quanto riguarda la commissione statuto e regolamenti, mentre la competenza per la nomina delle commissioni urbanistica, lavori pubblici e ambiente, attività culturali e politiche sociali spetta alla Giunta Comunale.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale provvedono rispettivamente alla sostituzione.
5. Tutti i membri durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale.
6. In caso di assenza ingiustificata prolungata di un componente della Commissione, questi viene sostituito dal Consiglio Comunale nel caso riguardi la Commissione Statuto e regolamenti o dalla Giunta per le altre Commissioni, su richiesta del Presidente della Commissione o in sua mancanza del Vice presidente.

**Art. 3 (Presidenza e convocazione)**

1. Il Presidente di ciascuna Commissione comunale è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, deve tenersi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare o giuntalesca di nomina della Commissione medesima.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e

comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare su richiesta dell'Amministrazione. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il componente proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto anche mediante mail, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi o inviarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio o recapito mail, almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta, salvo comprovati motivi di urgenza ed indifferibilità.

**Art. 4 (Funzionamento)**

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
2. La Commissione, per l'esame di specifici argomenti, può invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
4. Le riunioni delle commissioni non sono pubbliche, salvo che il loro presidente o la maggioranza dei componenti ritengono trattarsi di discussione su temi che possono interessare la collettività.

**Art. 5 (Segreteria – Verbale della seduta)**

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da uno dei membri della Commissione, su designazione della Commissione stessa.
2. Spetta al segretario della commissione redigere i verbali delle sedute. Tali verbali, dallo stesso sottoscritti unitamente al presidente, saranno depositati presso la segreteria comunale entro quindici giorni dalla data della seduta e saranno approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli eventuali emendamenti richiesti dai membri interessati.  
E' fatta salva la riduzione del termine di giorni quindici, su richiesta dell'amministrazione comunale in casi di urgenza.
3. Le funzioni di relatore sugli argomenti di competenza della Commissione saranno assegnate dal Presidente ad uno dei membri.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*